Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 6 marzo 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 15 dicembre 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1971
registro n. 2 Difesa, foglio n. 63

E' conferita la seguente decorazione al valor militare;

MEDAGLIA DI BRONZO

CONTICELLI Giovacchino, nato il 16 agosto 1910 a Seravezza (Lucca), capitano cpl. 1° Reggimento artiglieria celere. — « Ufficiale capopattuglia O. C. di Gruppo, durante la fase di un combattimento, incaricato nottetempo di effettuare con la propria pattuglia il collegamento a filo con un reparto di fanteria dislocato in posizione avanzatissima e di delicata importanza tattica, incitando con l'esempio e la parola i propri dipendenti, riusciva a superare il passaggio obbligato attraverso un profondo campo minato fortemente battuto dall'artiglieria avversaria, assicurando il rapido collegamento psicologico prima che con i mezzi a filo con il comandante del caposaldo avanzato ». — El Monassib (A.S.), 11 ottobre 1942.

(1200)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1385.

Soppressione della « Corporazione dei piloti del porto di Molfetta ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 86 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto presidenziale 28 marzo 1953, n. 369, istitutivo di varie corporazioni di piloti;

Considerato che la « Corporazione dei piloti del porto di Molfetta », istituita con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1953, n. 369, non è mai entrata in funzione per mancanza di piloti disposti a farne parte, causa la scarsità del traffico di quel porto;

Tenuto conto che il pilotaggio nel porto di Molfetta non è stato reso obbligatorio ai sensi dell'art. 87 del codice della navigazione;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla soppressione di detta corporazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

E' soppressa la « Corporazione dei piloti del porto di Molfetta », istituita con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1953, n. 369.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970

SARAGAT

MANNIRONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 258. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. 1386.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Regina Martyrum, nel comune di Roma.

N. 1386. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale del Sommo Pontefice per la città di Roma in data 24 giugno 1963, integrato con altro decreto 31 maggio 1965 e con dichiarazione 1° dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Regina Martyrum, in contrada Dragone del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 253. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1971, n. 23.

Ripartizione, per l'anno accademico 1970-71, di tre nuovi posti di professore di ruolo e di un posto per il raddoppiamento di cattedra sovraffollata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1970-71, duecentonovanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

nella misura del 5 per cento per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

nella misura almeno del 30 per cento della restante parte per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;

nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra, per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

per la restante parte, per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, n. 407, con il quale sono stati ripartiti tra le facoltà universitarie diciannove posti di professore di ruolo riservati, per l'anno accademico 1970-71, per l'apertura del concorso per discipline impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, e 23 ottobre 1970, con i quali sono stati ripartiti, rispettivamente, per l'anno accademico 1970-71, tra le varie facoltà universitarie, centodue posti e nove posti di professore di ruolo per il raddoppiamento di cattedre di ruolo già esistenti, istituiti dalla citata legge n. 62;

Vedute le motivate richieste delle facoltà e scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma corredate dei pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo per il normale incremento degli organici;

Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facoltà e scuole interessate, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla ripartizione di nuovi posti di professore di ruolo per il normale incremento degli organici e per il raddoppiamento di cattedre sovraffollate;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1970-71, sono così ripartiti, tra le facoltà di cui appresso, tre nuovi posti di professore di ruolo per il normale incremento degli organici e un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento di cattedra sovraffollata, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI NAPOLI	—
Facoltà di medicina e chirurgia:	
per il raddoppiamento della cattedra di chimica biologica	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
UNIVERSITÀ DI TRIESTE	
Facoltà di medicina e chirurgia	2

Art. 2.

I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1970-71 saranno assegnati con separati provvedimenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 265. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1971, n. 24.

Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare nell'anno 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, recante norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè sullo stato dei sottufficiali dell'Aeronautica, convertito, con modificazioni nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, recante norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'anno finanziario 1971 possono essere richiamati alle armi, per esigenze speciali e per istruzione, n. 1301 sottufficiali in congedo e n. 10.702 graduati e militari di truppa in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascun comando di regione aerea, il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto, riceveranno apposita comunicazione personale nella quale sarà indicato il giorno in cui dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1971

SARAGAT

TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 259. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1971, n. 25.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Madre della Chiesa, in Lavagna.

N. 25. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Chiavari in data 22 agosto 1968, integrato con dichiarazioni 24 agosto successivo, 16 dicembre 1969 e 2 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Madre della Chiesa, in Lavagna (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 250. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1971, n. 26.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Girolamo dottore, in Brescia.

N. 26. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 8 giugno 1969, integrato con dichiarazioni 9, 12 gennaio e 20 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di San Girolamo dottore, nel quartiere Case San Polo di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 249. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1970.

Istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Ibiza (Baleari).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la crescente importanza turistica-commerciale dell'isola di Ibiza (Baleari) e la considerevole presenza di connazionali in quella località;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Ibiza (Baleari) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Barcellona (Spagna) e con la seguente circoscrizione territoriale: l'isola di Ibiza.

Il presente decreto avrà decorrenza dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1970

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1971
Registro n. 317, *foglio n.* 340

(1795)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1970.

Autorizzazione al comune di Teramo a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le deliberazioni consiliari 29 febbraio 1968, 12 settembre 1968 e 12 gennaio 1970 del comune di Teramo;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Teramo approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 1.057.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Teramo un nuovo edificio da destinare a sede del palazzo di giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede del palazzo di giustizia secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'architetto Imparato Gaetano il comune di Teramo è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 1.057.000.000 (unmiliardocinquantasettemilioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Teramo un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 76.050.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 1.057.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 20 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1969.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Teramo il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 23 dicembre 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1971
Registro n. 6 *Grazia e giustizia, foglio n.* 23

(1915)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.

Modifica del decreto ministeriale 13 ottobre 1947 concernente le tariffe per il rimborso delle spese e per il compenso delle prestazioni inerenti a misure di sanità marittima.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con regio decreto 7 luglio 1910, n. 573, e con regio decreto 29 novembre 1925, n. 2288;

Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 244;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1947, concernente le tariffe per il rimborso delle spese e per il compenso delle prestazioni inerenti a misure di sanità marittima e successive modifiche, con cui, fra l'altro, è stato stabilito all'art. 21 un compenso di L. 200 per ogni componente le commissioni mediche permanenti di 1° grado previste all'art. 4 del citato regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, quando trattasi di visita collegiale richiesta da enti o istituti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1970, con il quale venivano apportate modifiche alle tariffe di cui sopra;

Ritenuto opportuno adeguare la tariffa stessa alle norme previste dalla legge 28 ottobre 1962, n. 1602;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 2 marzo 1970 è revocato.

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 21 del decreto ministeriale 13 ottobre 1947, in premesse citato, è modificato come segue:

Le visite collegiali da parte delle commissioni mediche permanenti di 1° grado, previste agli articoli 5 e 8 della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, sono sempre gratuite per il marittimo sottoposto all'accertamento sanitario di controllo. Dette visite danno luogo al pagamento dell'onorario di L. 1500 per ogni componente della commissione nei soli casi in cui esse siano richieste da enti o istituti assicurativi, a carico dei quali resta la corresponsione dell'onorario stesso.

Roma, addì 4 gennaio 1971

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

(1632)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1971.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani all'aumento del costo della vita.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alle pulizie e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 33810 in data 16 novembre 1970, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e della agricoltura ha subìto la variazione di un punto in aumento a decorrere dal 1° novembre 1970;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 16 marzo 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 2 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 20 maggio 1970 e 3 settembre 1970, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° novembre 1970, ai minimi di retribuzione, spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di Istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri	L.	15,24
Addetti alle pulizie	»	14,30

2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

Portieri	L.	13 10
Addetti alle pulizie	»	12,30

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1895)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1971.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, a rendersi cessionaria, da parte dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane con sede in Roma, di due quote del capitale del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale del 9 gennaio 1951 e modificato con decreti ministeriali in data 3 novembre 1952, 1° dicembre 1952, 31 ottobre 1959 e 12 dicembre 1962;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione del predetto consorzio in data 26 settembre 1969, dal consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, in data 11 ottobre 1968 e dalla giunta dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, in data 26 novembre 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, è autorizzata a rendersi cessionaria dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, di n. 2 quote, di nominali lire 500 mila ciascuna, del capitale del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(1620)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1971.

Determinazione dei valori delle dosi massime ammissibili e delle concentrazioni massime ammissibili, nonchè dei valori dell'efficacia biologica relativa, per la popolazione nel suo insieme e per i gruppi particolari della popolazione, ai fini della protezione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 111 — Determinazione delle dosi e concentrazioni massime ammissibili — del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964, recante norme per la sicurezza degli impianti nucleari e per la protezione dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti;

Vista la legge n. 1203 del 14 ottobre 1957, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato istitutivo della Comunità europea della energia atomica;

Viste le direttive di base che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, adottate dalla Comunità europea della energia atomica;

Ravvisata la necessità di procedere alla determinazione delle dosi e concentrazioni massime ammissibili conformemente alle esigenze della protezione delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Sentito il comitato nazionale per l'energia nucleare;

Udito il consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964;

Sentita la commissione della Comunità europea della energia atomica;

Decreta:

Art. 1.

Per la popolazione nel suo insieme, la dose massima ammissibile significativa dal punto di vista genetico è di 5 rem pro-capite, accumulati sino all'età di 30 anni.

In tale dose si deve tener conto per ponderazione delle dosi ricevute dalle persone esposte per ragioni professionali e dai gruppi particolari di popolazione.

Essa non tiene conto delle irradiazioni dovute al fondo naturale di radiazioni ed agli esami e cure mediche.

Al fine di garantire alla popolazione nel suo insieme il rispetto della suddetta dose massima ammissibile, le concentrazioni di nuclidi radioattivi che si possono ritrovare nell'acqua potabile e nell'aria inalata, al di fuori delle zone controllate e sorvegliate, non debbono superare un trentesimo dei valori previsti dall'art. 9 del decreto emanato il 6 giugno 1968 dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in attuazione dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964.

Tali concentrazioni si debbono considerare come valori medi in un intervallo di un anno solare.

Art. 2.

Per i gruppi particolari 1) e 2) della popolazione, come definiti dall'art. 9, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964, le dosi massime ammissibili sono così stabilite:

1,5 rem in un anno alle gonadi e agli organi ematopoietici;

4,5 rem in 13 settimane e 18 rem in un anno, alle estremità (mani, braccia, piedi, caviglie);

2,4 rem in 13 settimane e 9 rem in un anno alla pelle e al tessuto osseo;

1,2 rem in 13 settimane e 4,5 rem in un anno agli altri organi considerati separatamente e ai cristallini.

In ogni caso la dose massima ammissibile per irradiazione globale-totale, come definita dall'art. 2 del decreto ministeriale 6 giugno 1968 sopra citato, non deve superare 1,5 rem in un anno.

Per il gruppo 1) della popolazione di cui al precedente comma, le concentrazioni massime ammissibili di nuclidi radioattivi, nell'acqua potabile e nell'aria inalata, sono le medesime previste dall'art. 9 del decreto ministeriale 6 giugno 1968 dianzi citato.

Per il gruppo 2) della popolazione le concentrazioni massime ammissibili di cui sopra, sono fissate ad un terzo di quelle stabilite per il gruppo 1) della popolazione, fermo restando in entrambi i casi che non possono essere superate le dosi massime ammissibili di cui al precedente comma.

Art. 3.

Per il gruppo particolare 3) della popolazione, come definito all'art. 9, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964, le dosi massime ammissibili sono fissate come segue:

0,5 rem in un anno alle gonadi e agli organi ematopoietici;

6 rem in un anno alle estremità (mani, braccia, piedi, caviglie);

3 rem in un anno alla pelle e al tessuto osseo;

1,5 rem in un anno agli altri organi considerati separatamente ed ai cristallini.

In ogni caso la dose massima ammissibile per irradiazione globulo-totale non deve superare 0,5 rem in un anno.

Le concentrazioni massime ammissibili di nuclidi radioattivi nell'acqua potabile e nell'aria inalata per il gruppo 3) di popolazione di cui al presente articolo, sono pari a 1/10 per i soggetti di età superiore ad anni 5 ed a 1/30 per i soggetti di età inferiore ad anni 5 dei valori previsti dall'art. 9 del decreto ministeriale 6 giugno 1968 sopra citato.

Tali concentrazioni si devono considerare come valori medi in un intervallo di un anno solare.

Le concentrazioni massime ammissibili negli alimenti per soggetti di qualunque età, sono ricavate da quelle dell'acqua potabile, tenendo conto della quantità ponderale di alimenti consumati e dell'acqua ingerita in un medesimo periodo di tempo, in modo che l'attività globalmente introdotta sia mantenuta nei limiti fissati dal precedente comma.

Art. 4.

L'efficacia biologica relativa per i vari tipi di radiazioni è la medesima prevista dall'art. 20 del decreto ministeriale 6 giugno 1968 dianzi citato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1971

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(1962)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1971.

Soppressione del posto doganale provvisorio di Timau, in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 10 e 12 della legge 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che determina la sede, la classe e le facoltà di ciascuna dogana, nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci, modificato, da ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942, e successive modificazioni, riguardante la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1966 che istituisce il posto doganale provvisorio di Timau;

Considerato che è stata portata a termine la costruzione dell'oleodotto transalpino nella galleria del Ploecken e che, pertanto, non è più necessario assicurare i servizi doganali connessi al movimento delle maestranze e dei materiali impiegati;

Decreta:

Art. 1.

E' soppresso il posto doganale provvisorio di Timau, all'imbocco della galleria del Ploecken, dipendente dalla dogana di Udine e funzionante come sezione della suddetta dogana.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1971

Il Ministro: PRETI

(1960)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1971.

Autorizzazione alla società « Fidequity - Società a responsabilità limitata », con sede in Venezia, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fidequity Società a responsabilità limitata », con sede in Venezia, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fidequity - Società a responsabilità limitata », con sede in Venezia, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(1857)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1971.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina della ditta Istituto farmaceutico italiano Torino - I.F.I.T. S.r.l., in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 2532 in data 9 febbraio 1959 con il quale la ditta Istituto farmaceutico italiano Torino - I.F.I.T. S.r.l., legalmente rappresentata dal dott. Mario Vignolo fu autorizzata ad attivare in Torino, via Dronero n. 6, un'officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate;

Vista la lettera del medico provinciale di Torino n. 9491 del 10 dicembre 1970 nella quale si dichiarava che le attrezzature dell'officina farmaceutica sopracitata sono state smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, nella fattispecie, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione alla produzione farmaceutica indicata nel decreto sopracitato;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407, e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Istituto farmaceutico italiano Torino - I.F.I.T. S.r.l., legalmente rappresentato dal dott. Mario Vignolo, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Dronero, 6, concessa con il decreto ministeriale n. 2532 del 9 febbraio 1959.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 10 febbraio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(1847)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1971.

Autorizzazione alla società per azioni « Assicuratrice edile - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni », con sede legale in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita limitatamente alla forma temporanea di annualità posticipate certe a premio unico, nonchè approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e relative condizioni di polizza, presentate dalla predetta società.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Assicuratrice edile - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni », con sede legale in Milano, intesa ad ottenere la autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita limitatamente alla forma temporanea per il caso di morte di annualità posticipate certe a premio unico;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni « Assicuratrice edile - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni », con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, limitatamente alla forma temporanea per il caso di morte di annualità posticipate certe a premio unico.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla predetta società:

Tariffa 7/14 j, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee posticipate certe, pagabile in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 10 febbraio 1971

Il Ministro: GAVA

(1855)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1971.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in un tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni « Compagnia assicuratrice Unipol vita », con sede legale in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925 n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Compagnia assicuratrice Unipol vita », con sede legale in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nella se-

guente tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni « Compagnia assicuratrice Unipol vita », con sede legale in Bologna:

Tariffa 9, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale pagabile in caso di morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 3 aprile 1969).

Roma, addì 10 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1854)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1971.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio retribuito in tutto o in parte a percentuale dipendente dalle aziende alberghiere di Firenze e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 15 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1969;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio retribuito in tutto o in parte a percentuale dipendente da aziende alberghiere di Firenze e provincia, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal 1° marzo 1970 e fino a tutto il 30 settembre 1970.

Roma, addì 10 febbraio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie per il personale non impiegatizio retribuito in tutto o in parte a percentuale dipendente da aziende alberghiere di Firenze e provincia

Personale non impiegatizio	Alberghi di lusso *A*	Alberghi di lusso *B*	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª	Alberghi di 3ª e 4ª Pensioni di 2ª e 3ª o locande
Intermedi e personale di 1ª categoria	126.500	116.500	108.000	97.500	87.000
Personale di 2ª categoria	102.000	97.500	90.500	85.500	81.500
Personale di 3ª categoria	86.000	82.500	75.500	72.000	70.000
Non apprendisti di età inferiore ai 18 anni	70.000	67.000	63.000	60.000	57.000

Hanno inoltre convenuto che le suindicate retribuzioni medie mensili valgano senza alcuna riduzione anche per il personale dei meublés di Firenze, e degli alberghi della provincia, mentre per il personale dipendente dagli alberghi a carattere stagionale, limitatamente ai mesi di luglio ed agosto, le retribuzioni convenzionali suindicate dovranno essere maggiorate del 10%.

Le retribuzioni in discorso si intendono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione ivi compreso il vitto, l'alloggio e la gratifica natalizia, le ferie, le festività e la 14ª mensilità, e si applicano solo a tutto il personale non impiegatizio, retribuito in tutto o in parte a percentuale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(2079)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVIII Rassegna internazionale elettronica nucleare e teleradiocinematografica », in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVIII Rassegna internazionale elettronica nucleare e teleradiocinematografica », che avrà luogo a Roma dal 24 marzo al 4 aprile 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1587)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1971.

Revoca dell'autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica della ditta Istituto farmacologico Bema di Beata Mario, in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti ACIS n. 997 e 2064 rispettivamente del 10 agosto 1957 e del 27 febbraio 1958 con i quali la ditta Istituto farmacologico Bema di Beata Mario fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Piria, 15, preparati galenici in sciroppi, soluzioni e polveri e specialità medicinali chimiche già registrate a suo nome;

Vista la lettera dell'ufficio del medico provinciale di Torino n. 9497 in data 1° dicembre 1967 nella quale si dichiara che i locali ove era ubicata l'officina farmaceutica sono stati adibiti ad altro uso;

Considerato che, pertanto, nella fattispecie non sussistono i requisiti in base ai quali fu concessa, a suo tempo, l'autorizzazione alla produzione farmaceutica indicata sui decreti sopracennati;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Istituto farmacologico Bema di Beata Mario l'autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Piria, 15, concessa con i decreti ACIS n. 997 e 2064 rispettivamente in data 10 agosto 1957 e 27 febbraio 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 febbraio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(1848)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1971.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Compagnia tirrena di capitalizzazioni ed assicurazioni », con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Compagnia tirrena di capitalizzazioni ed assicurazioni », con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Compagnia tirrena di capitalizzazioni ed assicurazioni », con sede legale in Roma:

Tariffa 87 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabili da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tariffa 88 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa 89 (M-F), relativa all'assicurazione su due teste a premio unico, di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile fino al primo decesso.

Roma, addì 10 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1886)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1971.

Approvazione di un'opzione a scadenza, relativa a tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentata dalla società per azioni « Lavoro e sicurtà », con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Lavoro e sicurtà », con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di un'opzione a scadenza relativa a tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente opzione a scadenza relativa a tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentata dalla società per azioni « Lavoro e sicurtà », con sede legale in Milano:

opzione alla scadenza del contratto per la conversione di un capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia su una o due teste, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 11 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1887)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« EXPO - Sport levante - Fiera internazionale dello sport e del tempo libero », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« Expo - Sport levante - Fiera internazionale dello sport e del tempo libero », che avrà luogo a Bari dal 1° al 9 maggio 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1852)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1971.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia Assurances Générales de France-Vie, con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia Assurances Générales de France-Vie, con sede legale in Roma;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia Assurances Générales de France-Vie, con sede legale in Roma:

Tariffa (33-34)/5(M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa (31-32)/5(M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza.

Tariffa Adu/51, relativa all'assicurazione temporanea con visita medica a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di $\frac{1}{n}$, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa Ad/51, relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente di $\frac{1}{n}$, pagabile alla morte, dello assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 11 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1961)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1971.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di una opzione a scadenza, presentate dalla società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di un'opzione a scadenza relativa a tariffa attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e la seguente opzione a scadenza relativa a tariffa attualmente in vigore, presentate dalla società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede legale in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo pagabile per l'intera durata del contratto, di un capitale a decrescenza anticipata mensile, liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, per forme collettive o da abbinare ad altre tariffe escluse le temporanee per il caso di morte;

Opzione alla scadenza del contratto per la conversione di un capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia su una o due teste, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 11 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1888)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IL Fiera di Milano Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IL Fiera di Milano - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Milano dal 14 al 25 aprile 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1853)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1971.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni « Italia assicurazioni », con sede legale in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Italia assicurazioni », con sede legale in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, per le forme collettive o da abbinare ad altre tariffe escluse le temporanee per il caso di morte;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita per forme collettive o da abbinare ad altre tariffe escluse le temporanee per il caso di morte, presentate dalla società per azioni « Italia assicurazioni », con sede legale in Genova:

Tariffa 2AC/n, relativa all'assicurazione, a premio annuo pagabile per l'intera durata del contratto, di annualità temporanee posticipate certe, pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso, per forme collettive o da abbinare ad altre tariffe escluse le temporanee per il caso di morte;

Tariffa 2D/n, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, pagabile per l'intera durata del contratto, di un capitale decrescente annualmente, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, per forme collettive o da abbinare ad altre tariffe escluse le temporanee per il caso di morte.

Roma, addì 11 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1856)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1971.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Toro assicurazioni » compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede legale in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Toro assicurazioni » compagnia anonima d'assicurazione di Torino con sede legale in Torino, intesa ad ottenere la approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, da impiegarsi per le forme collettive;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni di polizza, da impiegarsi per le forme collettive, presentate dalla società per azioni « Toro assicurazioni » compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede legale in Torino:

Tariffa A.I.L.I.P., per garantire, in caso di risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo delle indennità di licenziamento maturate, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità;

Tariffa 90 Ru, relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa 90 Ra, relativa all'assicurazione mista a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente in base alla somma dei premi versati secondo un parametro determinato;

Tariffa 90 Rc, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati in forma collettiva secondo un parametro determinato ed in base alla somma dei premi versati.

Roma, addì 11 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1891)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1971.

Delimitazione delle zone, in provincia di Viterbo, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dal terremoto verificatosi il 6 febbraio 1971.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la delimitazione delle zone colpite da calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche, ai fini degli interventi di cui agli articoli 4, primo comma, e 5 della legge stessa a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerato che in merito alla delimitazione territoriale è stato sentito il presidente della regione Lazio;

Decreta:

Ai fini degli interventi di cui al primo comma dello art. 4 ed all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore delle aziende agricole danneggiate dal terremoto del 6 febbraio 1971, si delimitano le seguenti zone della provincia di Viterbo, ricorrendo per il fenomeno tellurico l'esistenza dei caratteri di eccezionalità:

comuni di Arlena di Castro, Canino, Piansano, Tessennano, Tuscania e Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(2440)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1971.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, numero 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, che si è verificato in tutto il territorio della Repubblica dal 4 al 13 febbraio 1971 per effetto della astensione dall'attività forense degli avvocati e procuratori, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante il periodo dal 4 al 13 febbraio 1971 o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1971

Il Ministro: REALE

(2520)

ORDINANZA MINISTERIALE 14 dicembre 1970.
Provenienze dalla Somalia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione ufficiale dell'Organizzazione mondiale della sanità riguardante la presenza di casi di colera in Somalia;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree dalla Somalia sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(1617)

DECRETO PREFETTIZIO 4 febbraio 1971.
Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Gorizia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio precedente decreto 1560/III del 20 febbraio 1968;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità, in quanto i componenti non di diritto sono decaduti dall'incarico per compiuto triennio;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° gennaio 1971-31 dicembre 1973, è così costituito:

il prefetto, presidente;
il medico provinciale, membro di diritto;
il veterinario provinciale, membro di diritto;
il presidente del tribunale, membro di diritto;
l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, membro di diritto;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura; membro di diritto;
il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, membro di diritto;
l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado residente nel capoluogo della provincia, membro di diritto;
l'ufficiale sanitario del comune di Gorizia, membro di diritto;
il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, membro di diritto;
il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, membro di diritto;
De Gressi dott. Emilio, medico condotto del consorzio Fogliano-Redipuglia-Sagrado e San Pier d'Isonzo;
Pellizzoni rag. Aldo, presidente dell'ospedale generale provinciale di Monfalcone;
Orel dott. Lucio, direttore sanitario dell'ospedale generale di Gorizia;
Cazzola prof. Renato, primario medico dell'ospedale generale provinciale di Gorizia;
Baldrati prof. Francesco, primario chirurgo dello ospedale generale provinciale di Gorizia;
Krainer dott. Bruno, direttore sanitario del comitato provinciale O.N.M.I., pediatra;
Zilli prof. Luigi, primario chirurgo dell'ospedale generale provinciale, Monfalcone;
Ledri dott. Gianfranco, primario medico dell'ospedale civile di Grado;
Grion dott. Luigi, esperto in materia amministrativa;
Fornasir ing. Guido, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
Fornasari dott. ing. Renato, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
del Franco dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'I.N.A.I.L.;
Vida dott. Luigi, in rappresentanza dell'ordine provinciale dei veterinari;
Fumaneri prof. dott. Adalberto, in rappresentanza dell'ordine dei farmacisti;
Venuti dott. Piero, in rappresentanza dell'ordine dei medici;
Perissutti dott. Spartaco, in rappresentanza dell'I.N.P.S.;
Soica Elisa in Pillon, in rappresentanza del collegio ostetriche;
Venuti dott. Marcello, in rappresentanza dell'I.N.A.M;.
Doliac Nerina, in rappresentanza del collegio provinciale infermiere professionali assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia;
Burri Gastone, in rappresentanza del collegio interprovinciale dei tecnici di radiologia medica di Udine e Gorizia.

Le funzioni di segretario verranno disimpegnate dal dott. Pasqualino De Simone funzionario della carriera amministrativa del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Trieste.

Gorizia, addì 4 febbraio 1971

Il prefetto: SGANGA

(1636)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Polla

Con decreto interministeriale 15 febbraio 1971, n. 3215, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno, riportato al foglio n. 18, mappali 97½, 97 1/3, 146½, 147½, 147 1/3 e 149½, del catasto del comune di Polla, della complessiva superficie di mq. 1568.

(1920)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Chioggia ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.88.9/4877 in data 2 febbraio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Chioggia (Venezia) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(1622)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di area sita nel comune di Ravenna

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 8 gennaio 1971, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 32.740 sita nel comune di Ravenna ed inscritta in catasto di detto comune al foglio n. 53, mappali 12 e 60.

(1624)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la società Antica ditta Marchisio - S.p.a., con sede in Torino, via Assietta n. 7, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1-TO » ha dichiarato che i sedici punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Torino.

(1641)

Modifica della denominazione della manifestazione fieristica « Carpi maglia » di Bologna

La denominazione della manifestazione fieristica « Carpi maglia », organizzata in Bologna dal 4 all'8 settembre 1971 dall'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con carattere nazionale, è così modificata: « Modamaglia - Salone nazionale della maglieria ».

(1863)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1970, registro n. 117, foglio n. 177, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Zullino Carmine avverso la decisione ministeriale n. 7858 del 4 ottobre 1967 con la quale veniva respinto il ricorso gerarchico prodotto avverso la graduatoria di « disegno dal vero ed educazione artistica » per la nomina degli insegnanti non di ruolo presso la scuola d'arte di Poggiardo.

(1637)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1970, registro n. 119 Pubblica istruzione, foglio n. 42, è stato in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla signora Rina Coarelli avverso il decreto ministeriale 16 maggio 1968 con cui le è stato imposto il pagamento di una indennità di L. 550.000, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, per le opere abusivamente eseguite nel comune di Todi.

(1613)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Gabriella Manusardi in Marchese, nata a Codogno (Milano) il 16 luglio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano il 14 novembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(1604)

Il dott. Orlando Pontiggia, nato a Milano il 21 aprile 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria meccanica conseguito presso il Politecnico di Milano il 20 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico di Milano.

(1605)

Il dott. Giuseppe Boi, nato a Buggerru (Cagliari) l'11 agosto 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Cagliari il 10 luglio 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(1606)

La dott.ssa Carla Poiaghi in Borello, nata a Milano il 23 aprile 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Milano il 22 giugno 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(1607)

La dott.ssa Fernanda De Amicis in Gentile, nata a Salerno il 12 settembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze matematiche conseguito presso l'Università di Napoli il 29 luglio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(1801)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Miriana Berio in Bellini Delle Stelle, nata a Grezzana (Verona) l'11 agosto 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in materie letterarie rilasciatole dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(1608)

Il dott. Luigi Bighignoli, nato a S. Michele (Verona) il 10 giugno 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in ingegneria civile idraulica rilasciatogli dall'Università di Padova.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(1609)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito nel comune di La Spezia

Con decreto 7 gennaio 1971 del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel nuovo catasto terreni del comune di La Spezia, con il mappale 34 del foglio di mappa 5, della superficie complessiva di mq. 74.860.

(1642)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di trentaquattro società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 gennaio 1971 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) di consumo « Lago di Campotosto », con sede in Campotosto (L'Aquila), costituita per rogito Fanti in data 16 maggio 1948, rep. 1817;

2) agr. « Agricola fra mezzadri e CCDD di Teramo », con sede in Teramo, costituita per rogito Catolfi Salvoni in data 12 luglio 1961;

3) agr. « Agricola fra mezzadri e CCDD », con sede in Basciano (Teramo), costituita per rogito Catolfi Salvoni in data 21 luglio 1962;

4) agr. « Agricola fra mezzadri e CCDD », con sede in Cellino Attanasio (Teramo), costituita per rogito Catolfi Salvoni in data 21 luglio 1961;

5) agr. « Agricola fra mezzadri e CCDD », con sede in Civitella del Tronto (Teramo), costituita per rogito Catolfi Salvoni in data 14 luglio 1961;

6) agr. « Agricola fra mezzadri e CCDD », con sede in Nereto (Teramo), costituita per rogito Catolfi Salvoni in data 17 luglio 1961;

7) di produzione e lavoro « Cooperativa Quiliano », con sede in Quiliano (Savona), costituita per rogito Gio Batta Firpo in data 7 aprile 1966, rep. 35405;

8) « Cooperativa edilizia Albatros », con sede in Macerata, costituita per rogito Affede in data 31 ottobre 1964, rep. 15670;

9) « Cooperativa allevatori produttori agricoli bestiame », con sede in Macerata, costituita per rogito Marchesini in data 20 novembre 1964, rep. 13224;

10) edil. « Società cooperativa Novana fra mutilati e invalidi di guerra », con sede in Civitanova Marche (Macerata), costituita per rogito Testa in data 30 maggio 1960, rep. 7077;

11) edil. « SS. Annunziata ACLI Matelica », con sede in Matelica (Macerata), costituita per rogito Paloni in data 28 dicembre 1965, rep. 10250;

12) agricola « S. Donato », con sede in Montefano (Macerata), costituita per rogito Rotondano in data 6 maggio 1965, rep. 1745;

13) agricola « Aurora », con sede in Tolentino contrada Rambona (Macerata), costituita per rogito Borri Olivo in data 25 marzo 1966, rep. 56137;

14) edil. « La Briccola - Lido », con sede in Venezia Lido, costituita per rogito Marelli in data 6 aprile 1964, rep. 5280;

15) edil. « Ferral », con sede in Venezia, costituita per rogito Gallimberti in data 19 giugno 1964, rep. 14810;

16) ed. « Rinnovamento », con sede in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Gallimberti in data 15 aprile 1964, rep. 14517;

17) edil. « Italica », con sede in Verona, costituita per rogito Giordano in data 29 novembre 1962, rep. 22929;

18) edil. « Domus Apta », con sede in Verona, costituita per rogito Giordano in data 3 febbraio 1955, rep. 822;

19) edil. « Il vigile urbano », con sede in Verona, costituita per rogito Valdettaro in data 20 maggio 1954, rep. 15477;

20) edil. « Borgo Venezia », con sede in Verona, costituita per rogito Valdettaro in data 12 ottobre 1950, rep. 9739;

21) edil. « Gemini », con sede in Verona, costituita per rogito Bernardelli in data 7 dicembre 1964, rep. 23042;

22) edil. « Casa Nostra », con sede in Verona, costituita per rogito Scolari in data 9 settembre 1948, rep. 11515;

23) edil. « Il Quadrilatero », con sede in Verona, costituita per rogito Cracco Giordano in data 19 dicembre 1962, rep. 8338/874;

24) edil. « A.C.L.I. San Martino », con sede in Verona, frazione Avesa, costituita per rogito Cracco Giordano in data 17 febbraio 1965, rep. 15626/1702;

25) di produzione e lavoro « Edile Lughezzano », con sede in Lughezzano di Boscochiesanuova (Verona), costituita per rogito Cracco Giordano in data 31 agosto 1960, rep. 1606/192;

26) edil. « Il Progresso », con sede in Bussolengo (Verona), costituita per rogito Colozza in data 18 giugno 1950, rep. 1178;

27) agric. « Società cooperativa agricola fra soci A.C.L.I. di Isola della Scala », con sede in Isola della Scala (Verona), costituita per rogito Colozza in data 19 marzo 1955, rep. 7596;

28) edil. « Porto », con sede in Peschiera del Garda (Verona), costituita per rogito Mazzotta in data 11 giugno 1961, rep. 37946;

29) pesca « La Benacense », con sede in Peschiera del Garda (Verona), costituita per rogito Dioguardi in data 31 ottobre 1957, rep. 13248;

30) agric. « Cooperativa agricola A.C.L.I. » Caselle di Pressana (Verona), costituita per rogito Cracco Giordano in data 7 marzo 1961, rep. 2830;

31) edil. « Santa Rita », con sede in Terrossa di Ronca (Verona), costituita per rogito Zordan in data 9 marzo 1965, rep. 13623;

32) agric. « Cooperativa agricola Scardevara », con sede in Scardevara di Ronco all'Adige (Verona), costituita per rogito Dioguardi in data 3 marzo 1960, rep. 22024;

33) agr. « Società cooperativa Stander », con sede in Velo Veronese (Verona), costituita per rogito Benini in data 7 novembre 1958, rep. 5104;

34) agric. « Cooperativa agricola ACLI di Veronella », con sede in Veronella (Verona), costituita per rogito Cracco Giordano in data 28 febbraio 1962, rep. 5814/620.

(1597)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, la Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano - Federbim, con sede in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare un immobile sito in comune di Roma, viale Castro Pretorio, n. 116, piano I, interno 2 e meglio descritto nella promessa di vendita 2 marzo 1970, registrato a Roma il 5 marzo 1970, al n. 15912, Mod. 71/M, tra la predetta federazione e la ditta proprietaria, sig. Paolo Mancini.

(1899)

Autorizzazione al comune di Campofelice di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1971, il comune di Campofelice di Fitalia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.379.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2290)

Autorizzazione al comune di Castelfrentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Castelfrentano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.453.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2291)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Marea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1971, il comune di Gioiosa Marea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.317.192, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2292)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1971, il comune di Santo Stefano di Camastra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.928.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2293)

Autorizzazione al comune di Serradifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1971, il comune di Serradifalco (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.356.008, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2294)

Autorizzazione al comune di Torregrotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1971, il comune di Torregrotta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2295)

Autorizzazione al comune di Airola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Airola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.958.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2296)

Autorizzazione al comune di Arpaia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Arpaia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.654.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2297)

Autorizzazione al comune di Balestrino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Balestrino (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 287.116, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2298)

Autorizzazione al comune di Cicerale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Cicerale (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.430.552, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2299)

Autorizzazione al comune di Calvizzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Calvizzano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.672.623, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2300)

Autorizzazione al comune di Colledimezzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Colledimezzo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.249.667, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2301)

Autorizzazione al comune di Cupello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Cupello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.501.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2302)

Autorizzazione al comune di Dogliola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Dogliola (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 588.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2303)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 Mod. 241 D.P. — Data: 11 marzo 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bologna — Intestazione: Rossi Giuseppe Vincenzo — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 30.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 gennaio 1971

(1118)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 401 Mod. 25/A D.P. — Data: 29 gennaio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, ufficio ric. delle domande — Intestazione: Perfetti Rita, nata a Roma il 10 marzo 1949 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° febbraio 1971

(1161)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 44

Corso dei cambi del 5 marzo 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,49	622,90	622,60	622,65	622,70	623,48	622,67	622,65	623,49	623 —
Dollaro canadese	619,20	619,10	619,25	619 —	618,30	619,20	619,05	619 —	619,20	619,55
Franco svizzero	144,79	144,65	144,50	144,60	144,60	144,78	144,59	144,60	144,79	144,67
Corona danese	83,36	83,27	83,20	83,24	83,30	83,35	83,245	83,24	83,36	83,35
Corona norvegese	87,35	87,27	87,22	87,235	87,35	87,35	87,24	87,235	87,35	87,35
Corona svedese	120,78	120,65	120,60	120,615	120,60	120,77	120,65	120,615	120,78	120,75
Fiorino olandese	173,50	173,30	173,25	173,235	173,50	173,50	173,24	173,235	173,50	173,30
Franco belga	12,56	12,55	12,5475	12,5475	12,56	12,56	12,54375	12,5475	12,56	12,56
Franco francese	113,05	112,96	112,92	112,90	112,90	113,05	112,90	112,90	113,05	112,95
Lira sterlina	1507,85	1506 —	1505,25	1505,35	1505,75	1507,85	1505,70	1505,35	1507,85	1506 —
Marco germanico	171,75	171,58	171,50	171,51	171,50	171,75	171,49	171,51	171,75	171,50
Scellino austriaco	24,09	24,06	24,06	24,0625	24,10	24,09	24,0625	24,0625	24,09	24,075
Escudo portoghese	21,91	21,90	21,88	21,86	21,90	21,91	21,86	21,86	21,91	21,90
Peseta spagnola	8,96	8,95	8,95	8,948	8,95	8,96	8,947	8,948	8,96	8,96

Media dei titoli del 5 marzo 1971

Titolo	
Rendita 5 % 1935	90,40
Redimibile 3,50 % 1934	99,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,125
» 5 % (Ricostruzione)	93,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,25
» 5 % (Città di Trieste)	95,25
» 5 % (Beni esteri)	90,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,325
» 5,50 % » » 1968-83	91,90
» 5,50 % » » 1969-84	91,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,425
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,95
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 marzo 1971

Valuta	
Dollaro USA	622,66
Dollaro canadese	619,025
Franco svizzero	144,595
Corona danese	83,242
Corona norvegese	87,237
Corona svedese	120,632
Fiorino olandese	173,237
Franco belga	12,546
Franco francese	112,90
Lira sterlina	1505,525
Marco germanico	171,50
Scellino austriaco	24,062
Escudo portoghese	21,86
Peseta spagnola	8,947

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ravenna

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia n. 34405/1ª in data 8 febbraio 1971, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, la variante al piano regolatore generale del comune di Ravenna relativa **ad insediamento** scolastico nel capoluogo (scuola elementare via Crocetta).

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(1970)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Carpi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1971, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 108, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Carpi relativa alla creazione di una nuova zona industriale.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dello art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(2037)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3938, in data 8 febbraio 1971, è stata prorogata fino al 28 febbraio 1971 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano e il dott. Paolo Frasca è stato confermato commissario governativo dell'istituto stesso.

(1640)

Variante al piano di zona del comune di Bologna

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, n. 485, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Bologna per il comprensorio XIII quartiere Pilastro.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1639)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nell'ultimo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970 «Ripartizione degli utili della lotteria "Italia„ svoltasi a Roma il 6 gennaio 1970», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1971, dove è scritto: «. . . . . devoluzione del rimanente 30,164772 per cento.» leggasi: «. . . . . devoluzione del rimanente 39,164772 per cento.».

(2289)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° dicembre 1970 al 31 dicembre 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2410/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce ex 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.) ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	4,544
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	2,809
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1)	3,006
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1)	1,703
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (1)	4,694
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	3,990
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1)	2,905
11.01 F	Farina di riso	4,382
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	4,544
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1) . . .	2,809

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	3,006
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1) . . .	1,703
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % (1) (5)	4,694
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (1)	3,990
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco che non figurano al numero 11.02 A V (a) e (b) (1)	2,905
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	4,382
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (2)	4,888
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (2)	4,406
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2)	3,580
11.02 B IV a)	Avena spuntata	1,503
11.02 B IV b) (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (2)	2,672
11.02 B IV b) (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b) (1) (2)	1,703
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) (3)	5,508
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	1,703
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati . . .	3,000
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,227
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	2,809
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	1,703
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	2,993
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	4,888
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,227
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	4,544
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a) . . .	2,809
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % . .	3,340
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore a 1,5 %	2,672
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	1,703
11.02 E V	Fiocchi di granturco	2,993
11.02 E VI	Fiocchi di riso	4,217
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,198
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0,734
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina . . .	8,530

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,373
11.07 A II a)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	4,902
11.07 A II b)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	3,663
11.07 B	Malto torrefatto	4,269
11.08 A I	Amido di granturco	0,225
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	1,703
11.08 A IV	Fecola di patate	0,225
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	0,225
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso (N × 6,25)	3,096
11.09 A II a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63 % in peso (N × 6,25)	0,280
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	0,294
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	0,225
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	0,294
17.05 B II	Glucosio o sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	0,225
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazione dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	0,838
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	0,838
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	0,838
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	0,838
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granoturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	0,838

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 micron, sono considerati come farine.

(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.

(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.

(4) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I beneficia, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.

(5) Sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti:

— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron;

— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron.

(710)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° dicembre 1970 al 31 dicembre 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2303/70, n. 2411/70 e n. 2484/70 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce n. ex 23.07 previste:
— all'art. 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 120/67 (Tabella A);
— all'art. 1, lettera g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (Tabella B).

TABELLA *A*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg (1 u. c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o, assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci e sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04; 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale a 15 %	0,293
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	0,734
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	1,320
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	1,760
	- - superiore al 65 %	2,201

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al Capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale).

TABELLA *B*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg. (1 u. c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri. contenenti. isolatamente o assieme. anche mescolati con altri prodotti. amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (1):	
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:	
	a. non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:	
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %	1,43
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	1,71
	cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	1,98
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 75 %:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	2,12
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	2,26

(1) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
a) latte scremato in polvere,
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

(651)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° dicembre 1970 al 31 dicembre 1970 a norma dei Regolamenti n. 2399/70, n. 2409/70 e n. 2516/70 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale per importazione da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi Paesi terzi dal 1°-12-70 al 15-12-70	Prelievi Paesi terzi dal 16-12-70 al 31-12-70	Prelievi SAMA e PTOM dal 1°-12-70 al 15-12-70	Prelievi SAMA e PTOM dal 16-12-70 al 31-12-70
23.07		Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:				
		B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci nn. 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:				
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:				
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:				
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	855,60	855,60	293,10	293,10
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	9.918,10	9.918,10	9.355,60	9.355,60
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	12.968,75	13.437,50	12.968,75	13.437,50
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	16.562,50	17.175,00	16.562,50	17.175,00
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:				
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	1.479,35	1.479,35	916,85	916,85
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	10.541,85	10.541,85	9.979,35	9.979,35
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	15.606,25	16.168,75	15.606,25	16.168,75
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:				
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	2.396,25	2.396,25	1.833,75	1.833,75
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	11.458,75	11.458,75	10.896,25	10.896,25
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	13.106,25	13.543,75	13.106,25	13.543,75
	85	II. non contenenti nè amido o fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	16.562,50	17.175,00	16.562,50	17.175,00

(860)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Vasto

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970 concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli Istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato nelle carceri giudiziarie di Vasto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Vasto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di L'Aquila.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di L'Aquila entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati o di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse della amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli, e la loro valutazione invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello di cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui, all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), certificato di cittadinanza italiana, 3), certificato di godimento dei diritti politici, 4), certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 12 novembre 1970

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1971
Registro n. 6 *Grazia e giustizia, foglio n.* 178

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla Procura generale presso la Corte d'appello di . . . .

Il sottoscritto . . . .
residente oppure domiciliato a . . . .
prov. di . . . . in via . . . .
cap. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a . . . . . posti . . di medico incaricato presso . . . . . . indetto con decreto ministeriale . . . . (*Gazzetta Ufficiale* . . . .).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . (6);

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

---

(1) indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45;

(2) in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;

(3) indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione;

(4) indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento;

(5) nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione;

(6) indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

(7) alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione della Amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(1893)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso, per titoli e colloquio, a tre posti di ispettore in prova ingegnere riservato agli assistenti ordinari delle università (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica, aeronautica, mineraria e nucleare).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente «norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato», e successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, Servizio personale, n. P.2.1.1./11148 dell'11 gennaio 1971;

Sentito il consiglio di amministrazione, che ha espresso parere favorevole nella seduta n. 2 del 26 gennaio 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e colloquio, a tre posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato riservato agli assistenti ordinari delle università, laureati ed abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica, aeronautica, mineraria e nucleare) che, alla data del 31 marzo 1971, abbiano prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni presso le università di appartenenza.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è altresì necessario che candidati posseggano:

a) la laurea in ingegneria (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica, aeronautica, mineraria e nucleare);

b) l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

c) i prescritti requisiti fisici e psichici.

Inoltre si richiede che i candidati stessi:

d) siano stati nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950 n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

e) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Per l'ammissione al concorso si prescinde da qualsiasi limite di età, purchè non sia stato raggiunto quello previsto per il collocamento a riposo d'ufficio ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Sono esclusi dalla partecipazione gli aspiranti che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta legale, dovrà pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi), entro e non oltre il 31 marzo 1971.

Nella domanda il concorrente dovrà specificare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) la laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione;

d) il recapito;

e) l'università o l'istituto di istruzione superiore presso cui presta servizio;

f) che non è incorso nella revoca, destituzione o decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

g) il possesso dei requisiti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 2;

h) gli eventuali servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione del rapporto di impiego.

Il concorrente, ai sensi del successivo art. 5, è tenuto ad indicare in quale dei quattro programmi previsti nell'allegato al presente bando (costruzioni civili, trasporti, meccanica, elettrotecnica) intende sostenere l'esame colloquio, e ciò a prescindere dalla specializzazione di laurea posseduta.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del direttore dell'università o dell'istituto di istruzione superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno diritto a riserva di posti o a preferenze nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti entro la data del 31 marzo 1971.

Art. 5.

L'esame consisterà in un colloquio vertente su una delle quattro materie (di cui al programma allegato) a scelta del candidato previste per la prova orale del concorso pubblico per esami e per titoli a diciotto posti di ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere indetto con decreto ministeriale 17 luglio 1969, n. 18929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 245 del 26 settembre 1969.

Per il conseguimento dell'idoneità è necessario riportare al predetto colloquio una votazione minima di 7 punti su 10.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli di merito, di precedenza e preferenza, per la compilazione della graduatoria e per le altre modalità di svolgimento della procedura, nonchè per l'assunzione e la nomina in prova dei vincitori, si applicano le norme già fissate per il corrispondente concorso pubblico, indicato al precedente art. 5.

Roma, addì 26 gennaio 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1971
Registro n. 55 Uff. Risc. Ferrovie, foglio n. 242

PROGRAMMA DELLE MATERIE OGGETTO DELL'ESAME COLLOQUIO

COSTRUZIONI CIVILI

1) *Meccanica applicata alle costruzioni.*

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte - Calcoli relativi - Strutture varie e reticolari - Trattazione dei sistemi staticamente determinati e iperstatici.

Teoria e calcolo delle strutture in cemento armato - Cemento armato precompresso - Applicazioni agli elementi delle costruzioni civili.

Natura e resistenza dei terreni - Sistemi vari di consolidamento - Sistemi vari di fondazione e loro applicazione.

Spinta delle terre e delle acque - Calcoli dei muri di sostegno.

2) *Fisica tecnica.*

- Propagazione del calore - Conduzione - Irraggiamento - Trasmissione - Isolamento termico.

Riscaldamento degli ambienti e tipo di impianti - Impianti ad acqua calda e a vapore - Riscaldamento elettrico - Ventilazione degli ambienti - Condizionamento dell'aria.

Sistemi vari di illuminazione.

3) *Elementi delle costruzioni civili ed architettura tecnica.*

Materiali di costruzione - Pietre, marmi, laterizi, malte e calcestruzzi - Legnami e materiali ferrosi usati nelle costruzioni - Materiali artificiali.

Elementi costruttivi, muri, pilastri, portali, archi, volte, solai e coperture - Tettoie metalliche.

Studio della distribuzione degli ambienti e delle caratteristiche delle costruzioni civili più comuni - Edifici industriali.

4) *Idraulica e costruzioni idrauliche.*

Leggi generali dell'idrostatica e dell'idrodinamica - Moto dei fluidi - Misura delle portate - Calcolo dei rigurgiti.

Opere idrauliche più comuni, nelle costruzioni civili. Impianti sanitari - Impianti di pompatura, sedimentazione, filtrazione, depurazione e potabilizzazione delle acque - Fognature.

5) *Ponti.*

Teoria generale - Vari tipi di ponti in muratura, in cemento armato e in ferro - Elementi costruttivi - Metodi di calcolo relativi - Fondazioni - Centinature - Verifiche.

6) *Strade, ferrovie, gallerie.*

Topografia e applicazioni alle costruzioni civili e stradali - Livellazioni, triangolazioni, misura delle distanze. Nozioni generali sul tracciamento e sulla costruzione di strade ordinarie e di ferrovie. Sbancamenti e movimenti di terra - Costituzione della piattaforma stradale - Materiali di più comune impiego.

Gallerie: nozioni sul tracciamento e sulla costruzione in relazione alla natura del terreno - Tipi e sistemi di armature - Sistemi di attacco - Opere di rivestimento - Organizzazione dei cantieri di lavoro - Macchinari in uso per le costruzioni stradali e gallerie - Mezzi d'opera.

7) *Impianti di linee ferroviarie.*

Costituzione della piattaforma stradale - Nozioni sull'armamento del binario in piena linea e nelle stazioni - Tracciamento e raccordi delle curve - Deviatoi.

TRASPORTI

1) *Fisica tecnica.*

Cicli termici - Casi particolari delle macchine a vapore per trazione ferroviaria. Diagrammi relativi - Moto dei fluidi - Trasmissione del calore - Isolamento termico - Combustibili e combustione.

2) *Macchine.*

Costituzione e funzionamento dei vari tipi di macchine motrici termiche a vapore, a combustione interna. Cenno sulle macchine idrauliche. Cenno sulle più comuni macchine operatrici.

3) *Elettrotecnica.*

Costituzione e funzionamento delle macchine elettriche generatrici, motrici, trasformatrici, convertitrici, raddrizzatrici. Impieghi più comuni di esse con particolare riguardo a quelli ferroviari.

4) *Costruzione delle strade ferrate.*

Impianti di linea. Piattaforma stradale. Armamento. Costituzione, costruzione posa delle rotaie. Scambi ed attraversamenti. Materiale minuto d'armamento, traverse in legno, in ferro ed in cemento armato. Scartamento. Isolamento elettrico dei binari. Circuiti di binario. Tracciamento delle curve. Sovraelevazione. Tronchi di trasmissione. Raccordi altimetrici. Sottostazioni di alimentazione delle linee elettriche. Struttura delle linee di contatto.

5) *Ponti.*

Teoria generale. Vari tipi di ponti. Elementi costitutivi. Cenni sui metodi di calcolo.

6) *Trazione ferroviaria.*

Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio ferroviario. Tipi vari di locomotive a vapore, elettriche, a combustione interna. Caratteristiche meccaniche. Regolazione. Automotrici ed elettromotrici. Cenno sulle locomotive Diesel-elettriche. Tipi di trasmissione del moto dai motori alle ruote. Aderenza. Assi motori, accoppiati, portanti. Prestazione delle locomotive e delle automotrici.

7) *Materiale rotabile.*

Costituzione dei vari tipi dei principali veicoli ferroviari per viaggiatori e per merci. Materiale e carrelli. Veicoli per trasporti speciali.

8) *Tecnica dei trasporti.*

Relazioni tra caratteristiche del binario e del tracciato e la velocità di circolazione. Accelerazione teorica ed efficace nelle curve. Leggi di circolazione. Velocità massime consentite per alcuni casi particolari. Stabilità in marcia dei rotabili. Resistenze varie al moto. Calcolo dello sforzo di trazione. Frenatura dei treni. Freni discontinui e continui, freni a vuoto, freni ad aria compressa automatici e moderabili. Calcolo degli spazi di frenatura. Frenatura elettrica.

9) *Sicurezza ed economia della circolazione dei treni.*

Regimi vari di esercizio ferroviario. Distanziamento dei treni. Segnalamento. Dispositivi di sicurezza. Blocco. Impianti centralizzati. Capacità di traffico delle linee e mezzi per aumentarla. Nozioni sull'impostazione degli orari dei treni. Percorrenze. Unione tecnica delle strade ferrate. Nozioni di economia dei trasporti.

MECCANICA

1) *Meccanica applicata alle macchine.*

Principi generali di cinematica e dinamica - Applicazione allo studio delle macchine.

Resistenze passive - Attrito radente - Attrito volvente Resistenza nel mezzo.

Lubrificazione - Lubrificanti.

Guide e cuscinetti portanti e spingenti asciutti e lubrificanti.

Vite e sue applicazioni.

Sistemi articolari - Eccentrici.

Ruote dentate e rotismi.

Giunti - Innesti - Frizione freni.

Equilibramento delle masse - Bilanciamento dei motori alternativi.

Volani - Funi - Cinghie - Trasmissioni con flessibili Macchine funicolari.

Misura della potenza - Rendimenti.

Nozioni generali sulle vibrazioni.

Resistenza alla fatica dei metalli.

2) *Macchine motrici e operatrici.*

Macchine a vapore con motore a stantuffi e a turbina.

Classificazione delle caldaie a vapore. Tipi vari e loro impiego.

Accessori delle caldaie. Rendimento. Calcoli dei consumi di combustibile e di acqua. Costituzione e funzionamento delle macchine a combustione interna. Cicli termici. Rendimento.

Nozioni generali sulle macchine idrauliche motrici.

Trattazione generale sulle pompe, compressori, ventilatori.

3) *Tecnologia meccanica.*

Proprietà tecnologiche dei materiali comunemente usati nell'industria meccanica. Operazione per la lavorazione del legname e dei metalli più comuni. Attrezzi per la lavorazione a mano e meccanica. Nozioni generali sui trattamenti termici dei materiali. Caratteristiche strumentali e d'impiego delle macchine utensili più comuni per le varie lavorazioni dell'industria meccanica. Caratteristiche degli attrezzi relativi ai vari tipi di macchine utensili.

Nozioni sulla saldatura autogena.

4) *Sistemi di trazione ferroviaria.*

Studio della locomozione. Resistenze del moto. Regime di avviamento e di traino dei treni.

Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio di ferrovie.

Nozioni sul materiale rotabile per la trazione a vapore e per la trazione con motore a combustione interna.

Nozioni sulla trazione elettrica nei vari sistemi di alimentazione della linea di contatto e sulla struttura delle locomotive.

ELETTROTECNICA

1) *Elettrotecnica generale.*

Metodi di calcolo di circuiti a corrente continua e a corrente alternata monofase o polifase.

Grandezze elettriche e sistemi di unità di misura. Metodi di misura delle principali grandezze elettriche. Principi, costituzione e funzionamento degli apparecchi e dispositivi di più comune impiego.

2) *Macchine elettriche.*

Costituzione e funzionamento delle macchine generatrici e dei motori a corrente continua. Regolazione.

Costituzione e funzionamento delle macchine generatrici e dei motori a corrente alternata monofase o polifase. Curve caratteristiche elettriche e meccaniche. Applicazione dei vari tipi nell'industria.

Trasformatori monofasi e polifasi. Diagrammi e caratteristiche di funzionamento. Convertitrici rotanti e gruppi di conversione rotanti in genere. Conversione statica. Raddrizzatori a secco, convertitori a catodo, caldo, convertitori a vapore di mercurio, relativi schemi di impiego, funzionamento e regolazione.

Verifiche, prove e collaudo delle macchine elettriche.

3) *Impianti elettrici.*

Centrali elettriche e termoelettriche. Organi e problemi relativi alla regolazione e protezione.

Aspetti economici della produzione dell'energia elettrica.

Trasmissione dell'energia con linee aeree e con cavi e relativi metodi di calcolo.

Stabilità di trasmissione.

Reti ad alta, media e bassa tensione, problemi relativi e metodi di calcolo. Sistemi di protezione e di regolazione della tensione.

Sottostazioni di trasmissione, conversione e smistamento. Apparecchiature e dispositivi di sezionamento, interruzione e protezione.

4) *Telecomunicazioni.*

Nozioni e problemi particolari relativi alla trasmissione nei circuiti di telecomunicazione. Fenomeni di attenuazione, distorsione e diafonia.

Sistemi di trasmissione e frequenze vettrici.

Perturbazioni nei circuiti di telecomunicazione dovute a parallelismi con linee di trasmissione d'energia.

Applicazione dell'elettronica negli impianti di telecomunicazione

5) *Trazione elettrica.*

Sistemi di trazione elettrica e loro caratteristiche tecniche ed economiche.

Impianti primari e di alimentazione di una rete elettrificata, tipi di sottostazioni di alimentazione, tipi delle condutture di contatto dei vari sistemi di trazione.

Circuito di ritorno, propagazione delle correnti di ritorno nelle rotaie e nel terreno e loro effetti.

Tipi di locomotive elettriche e di automotrici in relazione alla corrente di alimentazione. Cenni sui sistemi misti.

Problemi relativi al recupero dell'energia.

(2379)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte da eseguirsi per il nuovo edificio della scuola elementare di Rescaldina.

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

La sovrintendenza alle gallerie di Milano bandisce un concorso per l'ideazione e l'esecuzione dell'opera d'arte di seguito indicata, destinata all'abbellimento del nuovo edificio delle scuole elementari del comune di Rescaldina (Milano):

Scultura in pietra o metallo, di forma prevalentemente verticale da collocarsi all'aperto, davanti alla facciata dell'edificio. L'altezza dell'opera, compreso il basamento, non dovrà essere inferiore a m. 2,50.

Non è richiesta l'aderenza ad uno specifico tema; la scultura dovrà tuttavia non essere in contrasto col carattere e la destinazione dell'edificio. Il prezzo per l'opera prescelta è stabilito in L. 2.495.000. Con tale somma l'artista vincitore del concorso dovrà compiere e trasportare in *situ* l'opera, e provvedere all'assistenza e al collocamento di essa.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista concorrente dovrà presentare non più di due bozzetti per l'opera descritta all'art. 1. Ciascun bozzetto, in scala 1:5, dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa, con particolare riferimento agli intendimenti e agli elementi tecnici caratterizzanti l'opera da eseguire, ed alle modalità per il collocamento in *situ*.

Ciascun bozzetto, con l'acclusa relazione, dovrà essere contrassegnato da un motto, e recare la seguente intestazione: «Concorso per l'opera d'arte destinata alla nuova sede delle scuole elementari di Rescaldina». Unitamente al bozzetto e alla relazione, i concorrenti faranno pervenire un plico sigillato, recante all'esterno l'indicazione del motto e contenente all'interno l'indicazione del nome, cognome e indirizzo dell'artista, nonchè una dichiarazione firmata e redatta su carta da bollo da L. 500, attestante che è stata presa dal concorrente esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno allegata al presente bando, ai sensi del successivo art. 8.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, alla sovrintendenza alle gallerie di Milano, con sede in Milano, via Brera 28, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. Decorsa tale scadenza, la sovrintendenza non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 maggio 1960, n. 237, e giudicherà insindacabilmente con criteri fondati sull'esame comparativo degli elementi artistici e tecnici dei bozzetti, e della loro rispondenza alle finalità indicate nel bando.

Art. 6.

Il compenso per l'artista vincitore del concorso sarà quello previsto all'art. 1. Tale compenso non potrà essere elevato per nessun motivo. Nessun compenso sarà corrisposto agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, la sovrintendenza si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso, da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando. L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non vincitori rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati, a cura e spese degli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Trascorso tale termine, la sovrintendenza declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi. Il bozzetto vincitore invece rimarrà di proprietà dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione dell'edificio.

Art. 8.

All'artista vincitore sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera di cui all'art. 1, secondo le condizioni indicate nello

schema della lettera d'impegno allegato al presente bando. Sul pagamento a saldo sara trattenuta un'aliquotta pari al 2% dell'importo contrattuale, che sarà devoluta, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, alla Cassa nazionale di assistenza belle arti.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Art. 10.

Gli artisti membri della commissione giudicatrice non possono nè direttamente ne indirettamente partecipare al concorso.

Milano, addì 5 novembre 1970

Il sovrintendente: DELL'ACQUA

(1866)

Concorso ad un posto di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, per un triennio, riservato a funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi di Stato.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

Visto il regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157;

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124, concernente gli istituti nazionali di studi storici;

Visto il regolamento per la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche approvate con i decreti ministeriali 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965;

Sentito il consiglio direttivo dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea:

Bandisce un concorso

ad un posto di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'istituto, per un triennio, riservato a funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi di Stato.

Le domande in carta legale da L. 500, indirizzate al presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, dovranno essere inviate, a mezzo plico raccomandato, dai candidati per il tramite dell'amministrazione di appartenenza e pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, palazzo Italia, piazza Marconi, 00144 Roma-Eur, entro il 15 maggio 1971.

Sono da escludersi alla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine di dodici anni dal conseguimento della laurea o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

Le domande dovranno essere corredate da:

a) certificato di laurea, in originale o in copia conforme rilasciata dalla amministrazione di appartenenza;

b) notizia in tre esemplari sull'operosità scientifica;

c) lavori a stampa o qualsiasi altro titolo o documento che si ritenga utile presentare;

d) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la data di nascita, la qualifica, la natura e la qualità dei servizi prestati dal candidato ed attestante altresì che egli si trova in attività di servizio;

e) dichiarazione con la quale il concorrente si impegna, qualora risulti vincitore, a risiedere a Roma durante il periodo di alunnato presso la scuola.

I candidati, oltre il francese devono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice ed approvata dal Ministero della pubblica istruzione, il vincitore sarà comandato presso la scuola per un triennio a partire dalla data della sua effettiva assegnazione alla scuola stessa; il servizio quivi prestato avrà valore a tutti gli effetti di legge come periodo di effettivo servizio.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente dell'istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della scuola stessa.

Roma, addì 3 febbraio 1971

Il presidente: CIASCA

(1909)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 5 agosto 1969, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1969, registro n. 24 Difesa, foglio n. 248;

Visto il decreto ministeriale in data 22 gennaio 1970, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1970, registro n. 7 Difesa, foglio n. 117;

Visto il decreto ministeriale in data 16 giugno 1970, con il quale sono nominati i membri aggiunti alla commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi per le prove orali facoltative di lingue estere, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1970, registro n. 20 Difesa, foglio n. 86;

Considerato che il magg. generale C.C.r.c. in S.P.A.D. Ferrari Germano, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese, francese e spagnola, non potrà esplicare tale incarico per sopraggiunti inderogabili motivi di servizio;

Decreta:

Articolo unico

Il magg. generale C.C.r.c. in S.P.A.D. Ferrari Germano, membro aggiunto della commissione in preambolo, è sostituito in tale incarico dai seguenti ufficiali:

Ten. colon. GAri in s.p.e. Guarnieri Elio, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese e francese;

Magg. compl. tratt. Silla Domenico, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua spagnola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1971
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 110

(1979)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti.

Il giorno 23 marzo 1971, alle ore 8,30 presso il centro studi e ricerche della Sanità militare, via S. Stefano Rotondo n. 4, Roma, avrà luogo la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970 per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti.

(2354)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto di questo ufficio n. 35753 del 16 aprile 1970 con cui è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968;

Considerato che, con decreto n. 38462 del 18 novembre 1970 è stata stralciata dal bando la condotta del comune di Montazzoli;

Visto il successivo decreto n. 38310 del 30 ottobre 1970 con cui e stata costituita la commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visti gli atti prodotti dalla commissione stessa e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1968:

1. Porfilio Italo	punti 70,100
2. Marchese Donato Nicola	» 63,360
3. Lannutti Giuseppe	» 61,870
4. Merlino Ennio	» 56,836
5. Natale Domenico	» 55,539
6. Madonna Nicola	» 52,670
7. Amaddeo Paolo Luigi	» 50,772
8. Paglione Dino	» 50,123
9. Di Sciascio Nicola	» 49,700
10. D'Auro Raffaello	» 48,570
11. Menna Evandro	» 47,000
12. Di Filippo Francesco Pietro	» 46,370
13. Di Carlo Amelio	» 43,000

Il presente decreto sara inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 10 febbraio 1971

Il medico provinciale: SOLLECITO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Chieti alla data del 30 novembre 1968;

Considerato che, con decreto n. 38462 del 18 novembre 1970 è stata stralciata la condotta del comune di Montazzoli;

Visto l'ordine di graduatoria dei candidati risultati idonei;

Viste le preferenze espresse dai medesimi nelle domande di partecipazione al suddetto concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai medici sotto elencati, quali vincitori del concorso in premessa, vengono assegnate le seguenti sedi:

1) Porfilio Italo: Chieti;
2) Lannutti Giuseppe: Casalincontrada;
3) Merlino Ennio: Bomba;
4) Natale Domenico: Palena-Lettopalena (consorzio);
5) Madonna Nicola: Mozzagrogna-S. Maria Imbaro (consorzio);
6) Amaddeo Paolo Luigi: S. Martino sulla Marrucina;
7) Paglione Dino: Celenza sul Trigno;
8) Di Sciascio Nicola: Villa S. Maria;
9) D'Auro Raffaello: Roccaspinalveti;
10) Menna Evandro: Pennapiedimonte;
11) Di Filippo Francesco Pietro: Liscia;
12) Di Carlo Amelio: Guilmi.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia nonche pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di quest'ufficio, della prefettura di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 10 febbraio 1971

Il medico provinciale: SOLLECITO

(1928)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 13 gennaio 1971, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 19 *gennaio* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1971 e sino all'approvazione del bilancio della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1971, la giunta provinciale è autorizzata all'esercizio provvisorio secondo gli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa, approvati con legge provinciale 6 maggio 1970, n. 10, e successive variazioni.

L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 30 aprile 1971.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella regione*: SCHIAVO

(931)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.